

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO - TIPOLOGIE  
DI SCAMBIO MUTUALISTICO - MUTUALITA' PREVALENTE**

**Art.1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita una società consortile in forma di Cooperativa denominata "**AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE**".

La denominazione potrà essere abbreviata con la sigla "AR.CO. LAVORI soc. coop. cons.". Tale sigla, autorizzata a tutti gli effetti in luogo della denominazione sociale, potrà essere utilizzata negli atti e documenti diversi, sia all'interno che nei rapporti esterni con i terzi in genere.

La Cooperativa consortile ha sede nel comune di Ravenna. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale nonché l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.

La Cooperativa consortile ha durata fino al 31 dicembre 2089 salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge.

**Art.2 - Scopo, tipologie di scambio mutualistico, mutualità prevalente.**

La Cooperativa consortile non ha scopo di lucro si ispira a principi di mutualità, solidarietà, democraticità, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, che sono alla base del movimento cooperativo e dell'associazionismo artigiano ed in rapporto con essi agisce per il loro rafforzamento con particolare riferimento al settore dell'impiantistica realizzata da imprese artigianali e da piccole e medie imprese, operando per la piena attuazione delle politiche di settore.

La Cooperativa consortile intende contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle imprese e degli enti soci, promuovendo la specializzazione, favorendo la riduzione dei costi e la migliore qualità dei servizi prestati ai clienti nonché riducendo la concorrenza dannosa. Per il perseguimento degli scopi anzidetti, la Cooperativa consortile cura, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la disciplina e lo svolgimento di talune fasi produttive e operative, utili o necessarie alle imprese ed agli enti associati ed agisce sul mercato nell'interesse dei soci, sia in nome proprio che in nome dei soci, come organizzazione unitaria.

Gli amministratori nonché, se nominati, i sindaci dovranno, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dal codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa consortile è retta dai principi della mutualità prevalente: pertanto le sue attività, pur potendo esse-

re svolte anche con i terzi, devono essere prevalentemente svolte con gli associati.

Per il raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa consortile, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico.

I tipi di scambio mutualistico come determinati in dipendenza delle attività sociali individuate al successivo art.4 possono essere tutti quelli previsti dal codice civile.

Gli amministratori nonché, se nominati, i sindaci dovranno altresì documentare la condizione di mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio partendo da un'evidenza contabile che consenta di ricavare i parametri richiesti dal codice civile ai fini della documentazione stessa.

In ogni caso nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento degli scambi mutualistici tra la Cooperativa consortile ed i soci potranno essere disciplinati anche da regolamento interno redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

### **Art.3 - Requisiti della mutualità prevalente**

E' fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire fra i soci le riserve, comunque costituite, durante la vita della Cooperativa consortile.

In caso di scioglimento della Cooperativa consortile, è fatto obbligo di devoluzione, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, cui la Cooperativa consortile aderisce, oppure secondo quanto previsto dall' art.20 della Legge n.59/1992.

Fintanto che la Cooperativa intenderà rimanere a mutualità prevalente tali clausole non possono essere derogate o modificate dall'assemblea, né ordinaria né straordinaria, salvo diverse disposizioni di legge, e devono essere di fatto osservate.

### **Art.4 - Oggetto**

Su queste basi, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'attività della Cooperativa consortile che

dovrà essere svolta prevalentemente con i soci ma che potrà essere svolta in modo non prevalente e nei limiti indicati dal presente statuto anche con i terzi, consisterà nell'esercizio delle attività di seguito indicate.

1. L'assunzione, in nome proprio e per conto dei soci, e l'assegnazione per l'esecuzione, in Italia e all'estero, al/i socio/i designato/i, di lavori comunque ottenuti da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati, tramite la partecipazione a gare di appalto, licitazioni private, appalti concorso e a trattative private, dei quali, a titolo esemplificativo, di seguito si indicano i più rappresentativi, intendendosi compreso quant'altro inerente alle attività dei settori appresso indicati:

a.1) lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti termo - tecnici, idraulici in genere, quali acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, igienico idro - sanitari, cucine, lavanderie, di condizionamento, di ventilazione, di refrigerazione, di distribuzione gas metano, gasdotti, oleodotti e di impianti similari, isolamenti, carpenteria in ferro, di energia alternativa ed ecologici, per uso civile, industriale, infrastrutturale, marittimo, aeroportuale, spaziale; nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra in genere ed in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti ed affini e la loro gestione; esecuzione e manutenzione delle aree verdi;

a.2) lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici siti a titolo esemplificativo e non esaustivo in impianti di produzione, trasformazione, convogliamento in genere di energia elettrica, impianti di controllo, trasformazione, produzione di energia elettrica in edifici civili di qualsiasi genere, funzione, destinazione o natura come in opifici di qualsiasi genere o natura, qualsiasi impianto che utilizzi l'energia elettrica avente finalità di essere utilizzato per fini industriali, commerciali, agricoli e civili;

b) lavori di costruzione, di riparazione, manutenzione, ripristino nell'ambito dell'edilizia civile, industriale, marittima, aeroportuale, spaziale;

c) lavori e/o servizi per la conservazione, conduzione e manutenzione programmata di complessi immobiliari, nonché delle strutture e degli impianti connessi di ogni e qualsiasi tipo, sia a carattere civile che a carattere industriale ivi compresi lavori e/o servizi integrati c.d. global service resi ad un'organizzazione pubblica o privata per la conservazione, conduzione e manutenzione programmata di complessi immobiliari, nonché delle strutture ed impianti connessi di o-

gni e qualsiasi tipo sia a carattere civile che a carattere industriale, intendendosi con global service in base alla normativa UNI la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale del risultato contrattuale circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

d) promozione e progettazione da solo o in raggruppamento, consorzio o altra forma consentita dalla legge di operazioni di finanza di progetto per la realizzazione e gestione di strutture di pubblica utilità.

e) operare anche in veste di E.S.CO (energy service company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea, ovvero di società di servizi energetici. Promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche de TPF (third party financing) e del PF (project financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti. Promuovere anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico a tutela della capacità occupazionale nel settore delle PMI, aziende artigiane e comunque sotto qualsiasi altra forma costituite.

Tuttavia, quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario lo richiedano, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo delle imprese dei soci e previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, la Cooperativa consortile può provvedere all'esecuzione diretta dei lavori o al loro affidamento a terzi, secondo i criteri fissati dall'apposito Regolamento Interno.

2. Lo svolgimento, come servizio ai soci, di ogni altra attività similare o complementare od accessoria rispetto a quelle sopra elencate. In particolare, lo svolgimento del servizio inerente l'approvvigionamento dei soci di quanto necessita loro per l'esecuzione delle opere e la gestione del contratto, è previsto esclusivamente, per il tramite della Cooperativa consortile, quando particolari caratteristiche del mercato rendono tale servizio particolarmente vantaggioso per i soci medesimi e previa deliberazione del consiglio d'amministrazione.

3. Per il perseguimento delle finalità mutualistiche, nello svolgimento di tali attività ed al fine di meglio perseguire gli interessi dei soci, la Cooperativa consortile provvede tra l'altro:

a) a disciplinare la distribuzione, fra i soci, dei lavori assunti, delle eventuali forniture, delle opere e dei servizi e a garantire l'assolvimento degli impegni contrattuali, secondo i criteri fissati dall'apposito Regolamento Interno;

b) a risolvere eventuali controversie in ordine all'esecuzione dei lavori ed alla corretta interpretazione delle tariffe

e dei contratti;

c) allo studio ed alla compilazione di progetti e preventivi, anche mediante l'istituzione di apposito ufficio tecnico, alla direzione dei lavori in proprio o per conto dei soci, allo studio per la riduzione dei costi e la razionalizzazione delle rispettive attività tenendo aggiornati i soci e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale, alla prestazione di assistenza e di consulenza tecnica in genere, allo svolgimento di programmi di formazione del personale, ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e di aggiornamento;

d) allo sviluppo dei sistemi e delle procedure informatiche specifiche per la gestione dei lavori e/o servizi previsti dalla lettera d) del precedente punto n. 1 del presente articolo;

e) a contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutte le questioni che possano intervenire con tutti i soggetti previsti dal precedente punto n. 1 del presente articolo in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione;

f) a costituire raggruppamenti e/o associazioni temporanee d'impresa, anche ai fini di cui all'art. 37 D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, ed ad aderire a raggruppamenti già costituiti.

4. La Cooperativa consortile potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

pertanto, essa potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, consorzi od altri enti, specie se svolgono attività analoghe o comunque funzionali a quelle della Cooperativa consortile, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o

società cui la Cooperativa consortile aderisce e partecipa;

c) effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle leggi in materia bancaria e creditizia e dalle relative disposizioni di attuazione; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa consortile la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge;

d) emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c. e quelli di cui al successivo Titolo II Capo II;

e) assumere da qualsiasi ente e istituto di credito, pubblico o privato, prestiti, mutui, affidamenti di qualsiasi natura e durata, nonché concedere garanzie reali a favore di qualsiasi ente e/o istituto di credito e/o terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa consortile;

f) svolgere ogni attività utile agli interessi della Cooperativa consortile e dei soci o, comunque, che risulti di attinenza con gli scopi e le finalità previste dalle normative vigenti in materia di associazionismo artigiano;

g) svolgere qualsiasi altra attività attinente alle finalità proprie e conforme alle norme di legge vigenti in materia non espressamente considerata nel presente articolo;

h) collaborare alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo, incentivando tra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà mutualistica;

i) realizzare quant'altro necessario od opportuno nell'interesse della Cooperativa consortile e dei soci per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

l) aderire, accettandone gli statuti, ad organismi economici, sindacali, associativi, di tutela della cooperazione e dell'artigianato che si prefiggano la crescita dell'impresa minore ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici.

## **TITOLO II**

### **IMPRESE CONSORZIATE**

#### **Art.5 - Numero, requisiti, categorie, parità di trattamento**

Il numero dei soci della Cooperativa consortile è illimitato e variabile.

Il numero stesso, mai inferiore a quello stabilito dalla legge, potrà, comunque, essere contenuto in misura tale da consentire di offrire a tutti i soci pari ed eque opportunità economiche dignitose in considerazione del mercato esistente.

I soci sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa consortile un ulteriore rapporto mutualistico con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci le imprese, anche in forma societaria o consortile, iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane, o alle sezioni separate degli Albi medesimi, che svolgono le attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa individuate nell'art.4 ed anche quelle attività ad esse connesse.

Ai sensi dell'art.6 della L.n.443/1985, possono inoltre aderire alla Cooperativa consortile, le imprese non artigiane di minori dimensioni, svolgenti le attività di cui al comma precedente, anche in forma di Cooperativa consortile, così come definite dalle vigenti norme sulle piccole e medie imprese, nonché enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, purché complessivamente non in numero superiore ad un terzo e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti della Co-

perativa consortile.

Tutti i soci non devono avere interessi contrari ai fini che la Cooperativa consortile si propone.

E' fatto divieto ai soci di partecipare contemporaneamente, salvo autorizzazione del consiglio di amministrazione, ad altre cooperative, consorzi o forme societarie o associative in genere che perseguano identici scopi sociali od esplicino una attività concorrente.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci cooperatori, che si suddividono in:

a.1) soci cooperatori fondatori, coloro che sono stati firmatari dell'atto costitutivo della Cooperativa consortile e di altre società sue danti causa;

a.2) soci cooperatori ordinari, coloro che, in quanto presentatori di domanda di ammissione a norma dell'art.6, siano stati dichiarati aspiranti Soci, in applicazione dell'art.7 e, quindi, dopo ammissione alla Cooperativa consortile, iscritti nel libro Soci di cui all'art.9 (soci associati),

a.3) soci cooperatori speciali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2527 c.c.

b) soci sovventori.

Fra tutti i soci, indipendentemente dai modi e dai tempi di associazione dei medesimi, vi è piena parità di diritti e di doveri tenuto conto della categoria di appartenenza.

Ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere a tutte le spese ed a tutti gli oneri che la Cooperativa consortile dovrà sostenere nulla escluso od eccettuato.

Resta inteso che le spese specificamente sostenute per un singolo socio saranno ovviamente da questo interamente rimborsate.

Per far fronte alle spese di gestione potrà essere richiesto il versamento anticipato sulla base del preventivo di gestione approvato dall'assemblea all'inizio dell'esercizio.

#### **Capo I<sup>^</sup>**

#### **Soci cooperatori**

##### Sezione I

#### **Soci cooperatori**

#### **Art. 6 - Ammissione**

I soci fondatori della Cooperativa consortile, in numero minimo di nove, sono ammessi alla stessa, in quanto firmatari dell'atto costitutivo della medesima.

L'aspirante socio, che intenda successivamente associarsi alla Cooperativa consortile, deve presentare al consiglio di amministrazione della Cooperativa consortile domanda scritta di ammissione, specificando:

a) le generalità complete del richiedente;

b) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta in relazione ai requisiti di cui al precedente art.5 ed in relazione all'attività sociale determinata dall'art.4;

c) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio o di una situazio-

ne patrimoniale controfirmata dal legale rappresentante e, se presente, dall'organo di controllo contabile;

d) la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, che dovrà essere versata nei modi e nei termini fissati dal successivo art.7;

e) l'eventuale iscrizione ad altre cooperative o consorzi che perseguano identici scopi sociali od esplichino un'attività concorrente, con estratto delle norme che in detti enti regolano l'uscita del socio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

f) la certificazione attestante che l'aspirante socio non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che importino la interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

g) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA e il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;

h) la documentazione anche per autocertificazione inerente la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali relative al personale dipendente.

Se la domanda di ammissione è presentata da una società essa deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:

- ragione sociale o denominazione, sede ed attività svolta;
- certificato di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- qualifica delle persone che sottoscrivono la domanda;
- estremi della deliberazione dell'organo sociale competente per statuto, che ha deciso l'inoltro della domanda;
- termine e limiti delle deleghe conferite ai rappresentanti della società istante.

Il consiglio di amministrazione stabilisce altresì quale sia la documentazione aggiuntiva di cui le domande debbono essere corredate anche in applicazione delle leggi sulle cooperative o di altre leggi.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà inoltre dichiarare:

- di conoscere ed accettare lo Statuto sociale, ivi compresa la clausola compromissoria, e i regolamenti interni;
- qualora iscritto ad altro ente svolgente attività concorrente, di conoscere ed accettare che l'ammissione come socio, pur deliberata dagli organi della Cooperativa, si perfeziona solo con la perdita della qualità di socio di altro organismo come sopra identificato, salvo espresso esonero del consiglio di amministrazione;
- di esonerare espressamente, con la propria adesione, la Cooperativa consortile da ogni responsabilità comunque attinente, connessa o conseguente all'esercizio delle proprie attività imprenditoriali o professionali, anche quando queste siano espletate su assegnazione o incarico della Cooperativa consortile stessa, impegnandosi a tenere quest'ultima inden-

ne da qualsiasi pregiudizio eventualmente subito;

- di possedere comunque i requisiti e le condizioni richieste dalla legge anche se non specificamente previsti dal presente articolo.

Non costituisce prelazione a favore dell'aspirante socio né la verificata presentazione della domanda, né la precedenza nella data di trasmissione della medesima.

Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda entro 60 giorni dalla data di presentazione e comunica all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano la decisione.

Sull'accoglimento delle domande decide il consiglio di amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione dovrà, nel deliberare sull'ammissione dei nuovi soci ordinari, considerare la possibilità effettiva della Cooperativa consortile sulla base del mercato di offrire condizioni economiche dignitose al nuovo entrante senza pregiudicare quelle dei soci esistenti in ragione della loro capacità di produrre e tenendo conto del principio della parità di trattamento fra tutti i soci.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o se non prevista nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art.7 - Obblighi primari relativi alla costituzione del rapporto sociale**

L'aspirante socio cooperatore, la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal consiglio di amministrazione della Cooperativa consortile, recepita la relativa comunicazione di avvenuto accoglimento, deve provvedere alle seguenti sottoscrizioni e versamenti definiti nelle stesse entità di quelli effettuati dai soci costituenti:

a) una eventuale quota di ammissione e/o un sovrapprezzo alla Cooperativa consortile eventualmente determinati dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori (questi irripetibili, in caso di cessazione da socio della Cooperativa consortile);

b) una quota di capitale sociale della Cooperativa consortile;

c) una eventuale quota forfetaria di spese di sede, segrete-

ria ed amministrazione della Cooperativa consortile nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione.

Dovrà inoltre apporre la propria firma sul libro soci.

L'aspirante socio acquisterà, pertanto, la qualifica di socio cooperatore ordinario o speciale, solo dopo che avrà provveduto alle sopraindicate sottoscrizioni e versamenti, e si sarà inoltre allineato a tutti i pagamenti comunque e a qualsiasi titolo effettuati dagli altri soci sino al momento della sua associazione; in mancanza di tali sottoscrizioni o pagamenti, non effettuati entro trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di accoglimento della domanda, o comunque entro il periodo stabilito e precomunicato, la deliberazione stessa si considera revocata e l'associazione del socio non operante e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo per tassa di ammissione o per quote di capitale verranno devoluti alla Cooperativa consortile.

L'aspirante socio già iscritto ad altro organismo concorrente dovrà altresì dimostrare di aver presentato nei termini predetti valida domanda di recesso, salvo espresso esonero del consiglio di amministrazione.

In tema di ripetibilità delle quote sub 1-2-3-4 e sub a-b-c, si applicano le norme degli artt.16 e 17.

**Art. 8 - Obblighi successivi relativi al rapporto mutualistico**

I soci, costituenti o associati, che restano a tutti gli effetti imprese autonome, in pari tempo contraggono i seguenti obblighi, cui assolveranno in periodo successivi, in modi e tempi che saranno definiti e deliberati dall'assemblea dei soci stessi o dal consiglio di amministrazione della Cooperativa consortile, secondo le rispettive competenze in merito:

a) conferire alla Cooperativa consortile le disposizioni, gli incarichi, i mandati e le commissioni nonché a stipulare con essa, nella rispettiva autonomia contrattuale tutti i contratti relativi ai rapporti consortili che si rendessero necessari, definendone limiti e condizioni ed impegnandosi al loro rispetto;

b) eseguire con cura e a regola d'arte le attività assegnategli dal Consorzio in base alle esigenze dello stesso;

c) comunicare ogni variazione comunque agli elementi di cui all'art. 6 e alle modifiche della propria attività, forma giuridica e sede;

d) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) versare i contributi ordinari ed integrativi, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea per le rispettive competenze;

f) usufruire dei servizi prestati dalla Cooperativa consortile con le modalità da essa stabilite;

g) consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte della Cooperativa consortile, dell'esatto adempimento de-

gli obblighi consortili assunti;

h) risarcire alla Cooperativa consortile e/o a terzi i danni comunque causati in dipendenza dei rapporti sociali o nell'esecuzione dei lavori affidati, provvedendo alle necessarie coperture assicurative.

**Art. 9 - Acquisto della qualifica, mandato senza e con rappresentanza**

Ciascun socio adempiuti gli obblighi prescritti ed indicati nell'art.7 acquista i diritti di socio della Cooperativa consortile ed è sottoposto a tutti i doveri previsti dall'atto costitutivo e dallo Statuto della Cooperativa consortile nonché alle altre deliberazioni ivi comprese quelle regolamentari legalmente adottate dalla cooperativa.

Nel libro soci saranno iscritti per primi i soci fondatori (costituenti), secondo l'ordine numerico dei firmatari dell'atto costitutivo e quindi i Soci ordinari e speciali (associati) secondo la data e l'ordine di accoglimento delle domande di ammissione.

L'iscrizione dei soci subentranti, al posto dei soci uscenti è disciplinata dall'art.17.

I soci per tutta la durata della loro partecipazione alla Cooperativa consortile, conferiscono alla stessa il più ampio mandato ad agire sia in nome proprio e per conto dei singoli soci sia eventualmente in nome e per conto dei singoli soci medesimi.

Il mandato si intende conferito agli organi della Cooperativa consortile previsti nel presente statuto nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti ed unicamente per l'attuazione degli scopi sociali o per il soddisfacimento delle richieste di volta in volta effettuate dai singoli o da gruppi di soci.

Il mandato si intende conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento degli scopi sociali oggetto del mandato stesso.

**Art. 10 - Perdita della qualifica**

I Soci cessano di far parte della Cooperativa consortile per le seguenti cause e condizioni:

- a) per decesso, nel qual caso succedono ai soli fini della liquidazione della quota gli aventi diritto a norma di legge e del presente Statuto;
- b) per recesso, accettato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del medesimo;
- c) per decadenza pronunciata dal consiglio di amministrazione con deliberazione del medesimo;
- d) per esclusione, dichiarata dal consiglio di amministrazione con deliberazione del medesimo, quando perdano i requisiti di cui all'art.5 e negli altri casi previsti dagli artt. 7 e 14 e dalla legge.

**Art.11 - Morte dell'imprenditore associato**

In caso di morte gli eredi del socio defunto non hanno diritto-

to di subentrare nella qualità di soci, ma spetta loro la liquidazione delle quote ripetibili secondo le modalità previste dall'art.16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Cooperativa consenta la divisione.

#### **Art.12 - Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.25, il recesso è consentito al socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa consortile;
- b) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali e quindi presenti motivate dimissioni;
- c) abbia una giusta causa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa consortile.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata e comunque non oltre otto giorni successivi comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi del successivo art.15.

Il recesso non si intenderà, in ogni caso, avvenuto se non dopo che la domanda relativa sia stata accettata dal consiglio di amministrazione.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio è comunque tenuto ad ultimare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori assegnatigli.

#### **Art.13 - Decadenza**

Il socio dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che abbia cessato la propria attività o che abbia deliberato lo scioglimento o la liquidazione, può essere, con deliberazione del consiglio di amministrazione, dichiarato decaduto da socio della Cooperativa consortile.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino la decadenza e provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa consortile.

La decadenza ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società dalla comunicazione del provvedimento.

#### **Art.14 - Esclusione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazio-

ne del consiglio di amministrazione, essere escluso il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa consortile;
- b) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali;
- c) senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto come previsto nel regolamento interno:
  - di eseguire le attività assegnatigli in conformità al Regolamento interno;
  - di usufruire dei servizi erogati dalla Cooperativa;
  - di uniformarsi alle deliberazioni legalmente prese dagli organi della Cooperativa consortile;
- d) senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione come precisato nel Regolamento interno, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti comunque contratti verso la Cooperativa consortile;
- e) che, senza espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art.1455 del codice civile;
- g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per delitti contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione o altri la cui commissione pregiudichi in maniera rilevante il buon nome della cooperativa o si renda comunque indegno di partecipare alla Cooperativa;
- h) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Sono salve le sanzioni disciplinari previste nel regolamento interno.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

#### **Art.15 - Ricorso per recesso, decadenza od esclusione**

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 12, 13, 14 devono essere comunicate con lettera raccomandata A.R. all'interessato entro 60 giorni.

Con l'accordo delle parti, le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa consortile in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno regolate dalla clausola compromissoria di cui all'art.41 del presente statuto.

#### **Art. 16 - Liquidazione della quota e riscossione**

In caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza del socio, a favore degli eredi nella prima ipotesi e del socio stesso nelle altre ipotesi, sono ripetibili le quote sub 2) e sub b) dell'art.7 e qualsiasi altro prestito eventualmente

effettuato dal socio medesimo sino al momento del decesso, recesso, decadenza o esclusione dello stesso.

Gli eredi del socio dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Le quote di spese generali e di amministrazione, così come le somme versate a titolo di tassa di ammissione o di sovrapprezzo, non sono rimborsabili in nessun caso.

Agli eredi del socio defunto e al socio receduto, decaduto od escluso, la liquidazione della quota sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione, la decadenza o la morte del socio, in misura non mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento dovrà essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione con conseguente facoltà di compensazione spettante alla Cooperativa consortile fino a concorrenza di qualsiasi credito vantato nei confronti del receduto, decaduto escluso o defunto.

In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

I soci che cessano di far parte della Cooperativa consortile, rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso, la decadenza o comunque il subentro di altro socio si sono verificati, verso la Cooperativa consortile stessa, per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa consortile, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa consortile gli eredi del socio defunto.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine ultimo di cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, saranno devolute, con deliberazione del consiglio d'amministrazione, al fondo di riserva legale.

**Art. 17 - Trasferibilità della quota e sostituzione del socio receduto con socio subentrante**

La cessione delle quote dei soci è in ogni caso vietata e rimane priva di effetto verso la società se essa non sia autorizzata dagli amministratori ai sensi , per gli effetti con le modalità e termini di cui ad art. 2530 c.c..

Il consiglio di amministrazione provvederà in ogni caso a regolare, per la ripetibilità ammessa delle quote, i rapporti tra socio uscente e socio subentrante.

## Sezione II

### Soci cooperatori speciali

#### **Art.18 - Soci cooperatori speciali.**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. I

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10% per cento di quanto previsto per i soci cooperatori ordinari, ma in ogni caso non inferiore ai limiti di legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art.40, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-*bis* del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal re-

golamento e dalla deliberazione di ammissione, abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, al socio cooperatore speciale si applicano le norme previste dal presente statuto per il socio cooperatore ordinario.

#### **Capo II<sup>^</sup>**

#### **Soci sovventori**

#### **Art.19 - Soci sovventori**

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa consortile, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 legge n.59/92 e successive modificazioni, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci anche sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti ivi compreso l'art.6 della L.n.443/1985.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al consiglio di amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; ammontare della quota che intende sottoscrivere come sovventore; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa consortile; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'assemblea.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.37; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

In caso di recesso, al socio sovventore spetterà il rimborso della sua quota, da liquidarsi con le stesse modalità previ-

ste per la liquidazione della quota del socio solo cooperatore, in misura non superiore al valore nominale della quota versata.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **Art. 20 - Organi sociali**

Sono organi della Cooperativa consortile:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge.

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art.21 - Composizione**

L'assemblea è composta dai soci della Cooperativa consortile in regola con i versamenti delle quote prescritte.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria a seconda delle materie da trattare per le quali è convocata, definite le stesse secondo le norme di legge.

##### **Art.22 - Poteri**

L'assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo, la proposta di riparto del residuo ed in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina, su proposta degli amministratori, l'eventuale quota di ammissione e o l'eventuale sovrapprezzo che dovranno essere versati dai nuovi soci;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina, quando previsto o sia ritenuto necessario, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto o sia ritenuto necessario il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina la misura dei compensi dovuti ai consiglieri, ai sindaci, al soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
- f) delibera, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del consiglio di amministrazione;
- g) delibera sugli altri oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea a norma di legge è straordinaria quando delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento azien-

dale, stabilendo la loro durata e/o il loro scioglimento, nonché l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, l'importo minimo dell'azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo, le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica dell'azione medesima, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art.2365 c.c. secondo comma, alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli artt.2505 e 2505-bis c.c.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Cooperativa consortile; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Art.23 - Convocazione**

L'assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente una volta l'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio medesimo nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa consortile, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione o se non prevista nella nota integrativa le ragioni della dilazione. Dovrà essere altresì di norma convocata anche all'inizio dell'esercizio possibilmente entro il primo mese per:

- essere informata su una prima verifica dell'esercizio precedente e sul programma dell'esercizio in corso;
- autorizzare le proposte sulle tariffe ed i prezzi di convenzione;
- per autorizzare la determinazione della misura delle eventuali sanzioni disciplinari irrogabili.

Dovrà inoltre essere di norma ulteriormente convocata anche nell'ultimo mese dell'esercizio per essere informata sull'andamento dell'esercizio in fase di conclusione ed in generale sull'andamento della società.

L'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può comunque essere convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga utile od opportuno.

Deve invece essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci iscritto nel libro soci ed in regola con il pagamento delle quote prescritte.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve effettuarsi mediante invio ai soci, con lettera raccomandata, fax, email o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per la prima riunione, di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della even-

tuale seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In calce all'avviso di convocazione, il socio può a norma di legge, rilasciare delega ad altro socio o familiare con la limitazione di cui all'art.26 comma quinto.

L'assemblea è convocata di norma nel territorio del comune ove ha sede la Cooperativa consortile, ma può essere convocata anche in luogo diverso purché nel territorio della regione Emilia-Romagna.

#### **Art.24 - Validità**

In mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dall'art.23, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, e partecipa la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci effettivi qualora sia nominato il collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare:

a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati oltre un terzo dei voti di tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le norme del codice civile in materia di società per azioni.

#### **Art.25 - Deliberazioni**

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della società, sullo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, sul trasferimento della sede sociale all'estero, sulla fusione, sulla scissione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti esprimibili.

In questi casi, i soci dissenzienti o assenti, o che non abbiano inviato il loro delegato, hanno diritto di recedere dalla Cooperativa consortile.

Il diritto di recesso è in tali casi esercitato mediante let-

tera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della quota posseduta.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Le deliberazioni delle assemblee, adottate a norma di legge o di statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art.26 - Votazioni**

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote prescritte.

A ciascun socio cooperatore spetta un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ai soci che rivestano anche la qualità di sovventori potranno essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti come sovventori, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento dell'emissione delle azioni; tuttavia, i voti ad essi ulteriormente attribuiti per tale qualità non potranno superare complessivamente un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea ai sensi dell'art. 2526 c.c. Possono intervenire all'assemblea i soci anche in qualità di sovventori se iscritti come tali nell'apposito libro almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale.

Ove il socio o il delegato dello stesso non possa intervenire personalmente, il medesimo può farsi rappresentare da altro socio appartenente alla stessa categoria, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio della stessa categoria socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Cooperativa consortile, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le modalità delle votazioni, purché palesi e tali da rispet-

tare l'art. 2375 c.c., saranno stabilite dall'assemblea.

#### **Art. 27 - Presidenza e verbale**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

Il segretario, che può essere anche non socio, è nominato dall'assemblea medesima.

L'assemblea può deliberare altresì la nomina di due o più scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea ordinaria viene redatto a cura del segretario il verbale che deve essere trascritto e sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, su apposito libro.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio e parimenti trascritto e sottoscritto.

Copia di ogni verbale deve, entro quindici giorni, essere posta a disposizione di tutti i soci nella sede della Cooperativa consortile.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 28 - Composizione**

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci e scelti, anche fra non soci, ma in maggioranza tra i soci cooperatori, restando inteso che per soci cooperatori s'intendono sia i soci con forma individuale che le persone espressione di soci cooperatori persone giuridiche o comunque aventi forma collettiva. Le Società socie, comunque costituite, dovranno adottare apposita deliberazione dell'organo competente per statuto, per nominare un proprio mandatario che concorra alle elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel consiglio di amministrazione le imprese artigiane devono essere rappresentate in maggioranza.

Ai soci sovventori è riservato un componente del c.d.a quando il loro numero sia fissato dalla assemblea tra tre e cinque, due tra sei e nove compreso, tre quando sia fissato tra dieci e quindici.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente che è presidente della Cooperativa consortile ed eventualmente uno o più vice presidenti.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### **Art. 29 - Poteri**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la conduzione e la gestione della Cooperativa consortile e specificatamente gli sono attribuite tutte le facoltà necessarie per più utilmente esperirsi, per la concreta attuazione del positivo conseguimento degli scopi sociali, escludendosi dalla sua competenza, solo gli atti e le de-

liberazioni riservate per legge e per statuto all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione pertanto, delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea in particolare di quella di cui alla lettera g) dell'art.22, gestendo il collocamento delle azioni di sovvenzione;

b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo;

c) proporre all'assemblea la costituzione dei fondi di cui all'art.4 della legge n.59/1992 e successive modifiche;

d) deliberare circa l'acquisto e/o il rimborso di quote od azioni della società;

e) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) deliberare sulle domande di ammissione presentate da aspiranti soci in regola con i requisiti e gli adempimenti indicati negli artt. 5, 6 e 7; deliberare sui recessi, decadenze ed esclusioni dei soci nelle ipotesi definite negli artt. 12, 13 e 14;

g) richiedere e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsivoglia altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito sia al consorzio che agli enti cui aderisce, nonché a favore di altri consorzi e dei soci; postergare e cancellare ipoteche;

h) accendere e chiudere i conti attivi e passivi intestati alla Cooperativa consortile presso banche od istituti di credito ed operare sugli stessi;

i) nominare il direttore generale in società od istituti specializzati, definendone compiti e impegni e provvedendo alla stipulazione delle conseguenti convenzioni.

Inoltre sono attribuiti al consiglio i seguenti poteri:

l) assicurare il funzionamento dei beni, impianti e servizi consortili;

m) predisporre i riparti delle spese tra i consorziati;

n) riscuotere i contributi consortili ed altre somme di pertinenza del consorzio e deliberare le opportune azioni nei confronti dei consorziati morosi;

o) assumere e licenziare il personale dipendente fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni e le qualifiche nel rispetto dei contratti di lavoro;

p) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del consiglio di amministrazione;

q) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

r) deliberare sulla partecipazione ad altri enti, consorzi, società od organismi già costituiti o da promuoversi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

s) aderire a raggruppamenti temporanei d'impresa o altre forme associative per l'esecuzione dei lavori e promuoverne la costituzione;

t) deliberare l'assegnazione dei lavori ai soci cooperatori nonché la revoca dei lavori assegnati, laddove risulti che i soci assegnatari si siano resi inadempienti agli obblighi assunti o abbiano comunque violato quanto previsto dai Regolamenti Interni. A tale fine il c.d.a. potrà, ove lo ritenga, istituire un organo consultivo a cui sia demandata la attività istruttoria al fine di facilitare la scelta degli assegnatari;

u) vigilare affinché le attività dei soci non siano in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Interni;

v) deliberare sulla partecipazione della Società agli appalti indetti dai soggetti indicati all'art.4, punto n.1 del presente Statuto e sulle modalità di partecipazione agli stessi;

z) assumere ogni altra iniziativa per il conseguimento degli scopi del consorzio.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art.22, ferma restando l'applicazione dell'art.2436 c.c.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al presidente o ad uno o più consiglieri o anche ad un comitato esecutivo, prestabilendone limiti e compensi. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di nomina del comitato esecutivo questo dovrà essere composto dal presidente, dal o dai vicepresidenti e dai consiglieri delegati comunque non più di sei. I poteri del comitato esecutivo sono fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità a quanto stabilito dall'art.2381 c.c. Le deliberazioni del comitato esecutivo vanno annotate in apposito libro da tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere comunicate al consiglio di amministrazione nella sua prima seduta. Il comitato esecutivo risponde al consiglio d'amministrazione del proprio operato. In ogni caso la maggioranza dei componenti il comitato esecutivo dovrà essere scelta fra i consiglieri soci cooperatori imprenditori artigiani persone fisiche ovvero tra i consiglieri indicati dai soci cooperatori imprenditori artigiani diversi dalle persone fisiche.

Il comitato esecutivo e gli eventuali amministratori delegati relazionano sui fatti da loro posti in essere nelle materie a loro delegate almeno ogni 3 (tre) mesi.

**Art. 30 - Convocazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi e può essere convocato tutte le volte che lo stesso presidente lo ritenga utile ed opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri, o da almeno tre consiglieri qualora il consiglio sia composto da un numero superiore, o dal collegio sindacale.

La convocazione è effettuata a mezzo di lettera, da inviarsi non meno di giorni cinque prima della riunione, in caso di urgenza anche a mezzo di telegramma o telefax o e-mail, in modo che i consiglieri ed i sindaci, se nominati, ne siano informati almeno tre giorni liberi prima della riunione.

**Art. 31 - Deliberazione, votazioni e verbale**

Il consiglio di amministrazione si costituisce validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Il consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Le modalità delle votazioni, comunque palesi, sono stabilite dallo stesso consiglio.

Delle riunioni del consiglio viene redatto, a cura del segretario della Cooperativa consortile o di altro segretario di volta in volta nominato, il verbale, che deve essere trascritto e sottoscritto dal presidente, dal segretario medesimo e dai consiglieri partecipanti su apposito libro.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

**Art.32 - Elezioni e poteri del presidente del consiglio di amministrazione**

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa consortile, di fronte ai terzi ed in giudizio, e può, su delega del consiglio, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

E'quindi, tra l'altro, autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni ed enti finanziari, da banche, da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone con la sua sola firma liberatoria quietanza, a nominare avvocati o procuratori onde procedere per conto della Cooperativa consortile, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado di giurisdizione, nonché ad effettuare compromessi e transazioni.

Spetta in particolare al Presidente sottoscrivere in nome e per conto della Cooperativa consortile tutti gli atti, contratti e negozi deliberati dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea.

In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono assunte da uno dei vice presidenti che non potranno essere comunque più di due.

#### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

##### **Art. 33 - Composizione e poteri**

Il collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in base alle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Tutti i sindaci devono essere in possesso della iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Il collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa consortile e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale, se nominato, può essere inoltre demandata la funzione di controllo contabile così come disciplinata dal codice civile e come esemplificato all'ultimo comma del presente articolo.

I sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio devono nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In particolare i sindaci devono anche attestare che nella nota integrativa al bilancio sia documentata la condizione di cooperativa a mutualità prevalente partendo dall'acclarata evidenza contabile delle poste che secondo il codice civile servono a determinarla.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta gior-

ni.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409 *bis* c.c..

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile dovranno quantomeno:

a) verificare nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

#### **ORGANI TECNICI - DIRETTORE GENERALE**

##### **Art. 34 - Nomina**

Il consiglio di amministrazione può nominare, tra i soci o anche tra i non soci, un direttore generale della Cooperativa consortile che dura in carica come il consiglio di amministrazione che lo ha nominato, ma può essere riconfermato senza limiti dai successivi organi amministrativi.

Il Direttore generale ha compiti esecutivi di realizzazione della deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea dei soci, presta funzioni di segreteria della presidenza della Cooperativa consortile e del consiglio di amministrazione, tiene contatti con i singoli soci e ne risponde al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione fisserà i compensi e la disciplina dell'impiego del direttore generale della Cooperativa, il quale avrà diritto anche ai rimborsi di spese sostenu-

te nella estrinsecazione dei compiti assegnati.

Con lo scopo di agevolare e tecnicizzare il conseguimento dei fini sociali, i compiti di segreteria e/o di direzione amministrativa della cooperativa possono essere demandati per convenzione, alle stesse società od istituti professionali specializzati di cui all'art.35, prescelti quali consulenti per la conduzione strutturale ed organizzativa della cooperativa.

#### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE**

##### **Art. 35 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Cooperativa consortile è costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

a.1. da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, possedute dai soci operatori,

a.2. dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale costituiti dai conferimenti dei soci sovventori;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito.

La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle quote sottoscritte.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di danaro, di beni in natura e di crediti, da parte dei soci di qualsiasi categoria.

##### **Art.36 - Quota sociale**

Le quote sono sempre nominative e devono essere versate all'atto della sottoscrizione.

Il valore nominale di ciascuna quota e il valore complessivo nominale della partecipazione posseduta da ciascun socio non possono essere inferiori o superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le quote stesse non possono essere sottoposte a pegni od altri vincoli.

La trasferibilità della quota è regolata dal precedente art.17.

Le quote dei soci sovventori sono rappresentate da azioni nominative.

Il valore nominale di tali azioni, oltre all'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo, sarà stabilito dall'Assemblea ed i relativi importi dovranno essere versati in un' unica soluzione al momento della sottoscrizione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite non comporterà riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quo-

te dei soci cooperatori.

Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità, al momento della loro emissione.

La Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c..

Ai sensi dell'art.2529 C.C., gli amministratori possono acquistare e/o rimborsare quote o azioni della Cooperativa entro i limiti dei dividendi spettanti ai soci e del fondo di riserva eventualmente costituito allo scopo risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il corrispettivo dell'acquisto di quote o azioni proprie non potrà eccedere il valore nominale delle medesime; l'acquisto potrà riguardare solo azioni o quote interamente liberate; il diritto di voto relativo alle quote od azioni proprie acquistate resterà sospeso.

#### **Art.37 - Gestione sociale e contributi dei soci cooperatori**

Ciascun socio cooperatore deve contribuire alle spese sostenute o da sostenere per il conseguimento dei fini sociali, per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione della Cooperativa consortile.

L'ammontare dei contributi di cui sopra viene determinato in via preventiva dal consiglio di amministrazione, salvo ratifica o modifica da parte dell'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Ciascun socio cooperatore è inoltre obbligato a rimborsare alla Cooperativa consortile le spese da questa sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni effettuate a richiesta del socio stesso.

I contributi dovranno essere pagati secondo le modalità ed i termini che verranno fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione e comunicati tempestivamente ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di versamento, il consorzio sarà tenuto a corrispondere l'interesse di mora pari all'interesse legale ed a risarcire alla Cooperativa consortile eventuali danni causati dal ritardato pagamento. Il consiglio di amministrazione provvederà a recuperare le somme morose, salvo quanto previsto in materia di esclusione dal precedente art.14.

### **TITOLO V**

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO**

#### **Art.38 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede, previo esatto inventario, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre al giudizio del collegio sindacale se nominato o del soggetto che esercita la fun-

zione di controllo contabile.

Il bilancio, con la relazione degli amministratori se prevista e con la relazione del collegio sindacale, se nominato o di quella del soggetto che esercita la funzione di controllo contabile, dovrà essere posto a disposizione di tutti i soci nella sede sociale, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea che deve approvare il bilancio stesso.

Approvato il bilancio consuntivo verrà determinato per ogni consorziato l'ammontare del contributo a carico di questi, per l'anno trascorso, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Nel bilancio dovranno essere in ogni caso separatamente riportati i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche quantomeno in ragione, in quanto oggettivamente realizzata, della triplice tipologia di scambio mutualistico individuata dal codice civile.

Nella nota integrativa gli amministratori dovranno altresì documentare la condizione di prevalenza partendo da un'evidenza contabile che consenta di ricavare i parametri richiesti dal codice civile ai fini della documentazione stessa. I sindaci, se nominati dovranno attestare nella loro relazione al bilancio l'adempimento di detto obbligo da parte degli amministratori.

Inoltre nelle relazioni da allegare al bilancio o se non previste nella nota integrativa gli amministratori nonché, se nominati, i sindaci dovranno, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli amministratori, nella loro relazione al bilancio o se non prevista nella nota integrativa, dovranno anche illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art.39 - Destinazione degli utili e ripartizione dei ristorni**

Alla fine dell'esercizio sociale, l'Assemblea che approva il bilancio d'esercizio delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la Cooperativa aderisce, nella misura di legge, oppure secondo quanto previsto dall'art.20 della Legge n.59/1992 e sue successive modifiche;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente indicati nel codice civile e anche indicati nell'art. 2514 c.c.

d) un dividendo eventuale ai soci in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente indicati nel codice civile e anche indicati nell'art. art. 2514 c.c.

e) all'eventuale fondo di riserva per l'acquisto e/o il rimborso di quote od azioni proprie, entro il limite massimo stabilito dalla legge per il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge medesima a favore delle cooperative, i cui statuti prevedano l'osservanza dei requisiti di mutualità prevalente indicati nel codice civile ad art. 2514 c.c.

f) l'eventuale residuo al fondo di riserva legale.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea potrà deliberare di destinare tutti i residui attivi annuali al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi comunque ai sensi della lettera b).

In ogni caso possono essere distribuiti dividendi solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa consortile è superiore ad un quarto, salvo quanto previsto per i possessori di strumenti finanziari.

Poiché, trattandosi di Cooperativa consortile a mutualità prevalente nessuna riserva può essere ripartita tra i soci, neppure in caso di scioglimento, tutte le riserve sono indivisibili. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio delibera anche in merito alla ripartizione dei ristorni.

In ogni caso i ristorni non possono che riguardare le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i soci operatori e non possono essere distribuiti in misura superiore a quanto previsto da speciali disposizioni di legge, anche per singole gestioni mutualistiche.

Il ristorno spettante a ciascun socio cooperatore, da calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come separatamente evidenziate in bilancio, può essere distribuito, secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci, anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 40 - Scioglimento e liquidazione**

La Cooperativa consortile potrà sciogliersi anche prima del termine previsto dall'art.1 del presente statuto per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata secondo le norme dell'art.25.

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa consortile, l'assemblea con la maggioranza prescritta, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquida-

tori, stabilendone i poteri.

## **TITOLO VII**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Art.41 - Clausola compromissoria**

Con esclusione delle controversie sottratte per legge alle clausole compromissorie, tutte quelle aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Ravenna, che sarà accreditata nell'istituendo Registro presso il Ministero della Giustizia.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione come prevista dal presente articolo, entro quaranta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna, da numero tre arbitri nominati dalla Corte della Camera Arbitrale secondo il regolamento approvato dalla stessa.

Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

Il ricorso all'arbitrato deve essere comunicato con lettera raccomandata all'altra parte entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia nonché comunicato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 5/05.

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro il termine perentorio di centoottanta giorni dalla nomina degli arbitri, salvo proroga motivata.

## **TITOLO VIII**

### **REGOLAMENTI E RINVIO**

#### **Art.42 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare e appositare regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Copia dei regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione dovrà essere inviata ai soci ed a tutti i componenti gli organi sociali, contestualmente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria convocata per la loro approvazione. Tali regolamenti una volta approvati restano validi sino a modifica, integrazione o soppressione da apportarsi con le modalità di cui al comma precedente.

In ogni caso, qualora i regolamenti riguardino la costituzio-

ne e l'esecuzione dei rapporti mutualistici, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

**Art.43 - Rinvio**

Per quanto non disciplinato o previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di Cooperative.

Per quanto, ancora, non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

FIRMATO: CASADEI BALDELLI FRANCO

FIRMATO: FRANCESCA PERRIS NOTAIO (SIGILLO)

E' copia conforme dell'allegato "B" a mio rogito in data 10 luglio 2015, rep. 95/55 registrato a Lugo il 21 luglio 2015 al n. 2544.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. Ra-  
venna,